REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2202 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1434 per quanto riguarda modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15» e che rettifica tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 luglio 2022, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1434 della Commissione ([2]), è stata rilasciata alla società Nutrition & Biosciences Netherlands B.V. un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15» recante il numero EU-0025449-0000.

(2) La società Nutrition & Biosciences Netherlands B.V. è stata acquisita dalla società MC (Netherlands) 1 B.V. prima dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1434 e all'articolo 1 di tale regolamento di esecuzione «MC (Netherlands) 1 B.V.» avrebbe pertanto dovuto essere indicata come titolare dell'autorizzazione, come figura correttamente nel sommario delle caratteristiche del biocida per la famiglia di biocidi «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15» nell'allegato del medesimo regolamento di esecuzione.

(3) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione ([3]), il 5 giugno 2024 e il 14 gennaio 2025 la società MC (Netherlands) 1 B.V. ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») notifiche in merito a modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15». Tali notifiche sono state iscritte nel registro per i biocidi con i numeri BC-HX095612-07 e BC-HH102376-51. Le proposte di modifiche dell'autorizzazione notificate riguardano l'aggiunta di un fabbricante del principio attivo, la modifica dei nomi dei fabbricanti del biocida, l'aggiunta di un fabbricante del biocida e la modifica dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione.

(4) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, l'11 luglio 2024 e il 18 febbraio 2025 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione pareri ([4]) in merito alle modifiche amministrative notificate dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15». Nei pareri l'Agenzia conclude che le modifiche proposte sono modifiche amministrative, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e come specificato nell'allegato, titolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, e che, dopo l'attuazione delle modifiche, le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 continueranno a essere soddisfatte.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1434 della Commissione, del 22 luglio 2022, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15» (GU L 226 del 31.8.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1434/oj).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).
([4]) Pareri dell'ECHA UAD-C-1750430-43-00/F dell'11 luglio 2024 e UAD-C-1803043-39-00/F del 18 febbraio 2025 sulle modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.